



Camera di Commercio
Napoli

**Hai depositato la tua PEC?
La tua PEC è valida?
Controlla subito!**

Per effetto dell'art 6 del DL 29 novembre 2008, n° 185 convertito con modifiche dalla L n° 2 del 2 gennaio 2009, è stato introdotto l'obbligo di deposito della PEC (casella di posta elettronica certificata), per tutte le imprese in forma collettiva.

Successivamente, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del DL 179/2012, tale obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese.

La circolare vincolante del Ministero dello Sviluppo Economico, d' intesa con il Ministero della Giustizia, del 28/03/2012 ha successivamente chiarito che l'indirizzo PEC detenuto dall'impresa deve essere:

- 1) Nella titolarità esclusiva dell'Impresa;
- 2) Essere univoco (ovvero non può essere condiviso con altri soggetti);
- 3) La casella deve essere attiva al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e deve permanere attiva anche successivamente all' iscrizione nel Registro delle Imprese
- 4) La casella deve infine essere univoca anche se l'Impresa appartiene ad un "gruppo di società" (Nota MSE n° 120610 del 16/07/2013)

Se la PEC dell'Impresa **non è stata depositata nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio** o se risulta tra quelle annotate in uno degli elenchi che seguono, sarà opportuno consultare il proprio commercialista per comunicare l'indirizzo PEC (o modificare quello eventualmente multiplo, errato o revocato) al Registro Imprese tramite ComunicaStarweb o ComunicaFedra.

In alternativa se si dispone di un dispositivo di firma digitale, si può comunicare la PEC della propria Impresa tramite la **procedura semplificata messa a disposizione da molti provider direttamente sui loro siti.**

Si esortano infine i legali rappresentanti e/o titolari di imprese rientranti in uno degli allegati elenchi a provvedere a quanto sopra indicato in quanto, ad una successiva verifica la Camera di Commercio di Napoli si vedrà costretta a segnalare al Giudice del Registro la cancellazione dell' indirizzo PEC non valido o multiplo o errato o finanche la sua mancata comunicazione irrogando la relativa sanzione **amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 2630 del Codice Civile per l' omessa iscrizione di atti o notizia nel registro delle Imprese da parte delle società e dall' art. 2194 del Codice Civile per le Imprese Individuali.**